ITALIAN CONFERENCE VI CONVEGNO NAZIONALE

ASSOCIAZIONE ANTITRUST ITALIANA

I PRINCIPALI SVILUPPI NEL DIRITTO DELLA CONCORRENZA DELL'UNIONE EUROPEA E NAZIONALE

MAIN DEVELOPMENTS IN EUROPEAN AND ITALIAN COMPETITION LAW

ASSOCIAZIONE ANTITRUST ITALIANA

VI CONVEGNO NAZIONALE • *VI ITALIAN CONFERENCE*

LA CLASS ACTION E IL RISARCIMENTO DEI DANNI DA ILLECITO ANTITRUST E DA PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

Avv. Paolo Martinello

Presidente Fondazione Altroconsumo

Decreto Danni e azione di classe

- Il decreto disciplina il diritto al risarcimento da illecito antitrust «*anche con riferimento alle azioni collettive di cui al titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile*» (art. 1 co.1).
- Il titolo VIII bis del c.p.c. è stato introdotto nel dalla L.31/2019 (Disposizioni in materia di azione di classe) che ha sostituito pro-futuro l'art. 140 bis del Codice del Consumo (Azione di classe) e che, dopo tre rinvii, è (inaspettatamente) entrata in vigore il 19.05.2021.
- Il risarcimento del danno da illecito antitrust in Italia può quindi essere richiesto anche attraverso l'azione di classe.

L'AZIONE DI CLASSE IN ITALIA

	Codice del Consumo (art. 140 bis)	L. 31/2019 (art. 840 bis e seg. Cpc)
Scopo dell'azione	Tutela dei diritti individuali omogenei e degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti (persone fisiche che agiscono per fini che non rientrano nel quadro della sloro attività commerciale, industriale, artigianale o professionale eventualmente svolta)	Tutela dei diritti individuali omogenei dei soggetti appartenenti alla classe (persone fisiche e giuridiche: consumatori, professionisti, [micro]imprese, etc.)
Legittimazione attiva	Ciascun componente della classe, anche «*mediante associazioni o comitati*»	Ciascun componente della classe. Organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro, i cui obiettivi statutari comprendano la tutela di quei diritti, iscritte in un elenco presso MiniGiust
Ambito di applicazione	Violazione: - dei diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione omogenea; - dei diritti omogenei spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto o servizio nei confronti del relativo produttore; - dei diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.	Violazione dei diritti individuali omogenei degli appartenenti alla classe.

L'AZIONE DI CLASSE IN ITALIA

	Codice del Consumo (art. 140 bis)	L. 31/2019 (art. 840 bis e seg. Cpc)
Legittimazione passiva	I «professionisti» (persona fisica o giuridica che agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, e chiunque agisce in nome e per conto di un professionista	Imprese o enti gestori di servizi pubblici, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro attività
Oggetto dell'azione	Accertamento della responsabilità. Condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.	Idem
Raccolta della classe	Adesione espressa (*opt-in*) dopo la dichiarazione di ammissibilità	Adesione espressa (*opt-in*) dopo la dichiarazione di ammissibilità + adesione espressa dopo la sentenza di accertamento (*delayed opt-in*)
Applicabilità	Alle violazioni/illeciti commesse/i dal 15.08.2009 al 18.05.2021 (la L.31/2019 ha abrogato l'art. 140 bis, salvo per gli illeciti commessi prima della sua entrata in vigore).	Alle violazioni/illeciti commesse/i dal 19.05.2021 (entrata in vigore della L.31/2019).

Class action e danni da illecito antitrust: il caso Altroconsumo/Moby ed altri (traghetti per la Sardegna)

-

2011: aumenti tariffari simultanei e rilevanti (del 90 - 110%) rispetto al 2010 sui traghetti da/per la Sardegna.

5/2011: AGCM apre istruttoria nei confronti di alcune compagnie di navigazione per sospetta intesa vietata (che giustificano le tariffe con gli aumenti del prezzo dei carburanti).

11/2011: Altroconsumo avvia azione di classe ex art. 140 bis CdC avanti il Tribunale di Genova nei confronti di 4 compagnie, richiesta risarcimento pari al sovrapprezzo anticompetitivo (da quantificare in via equitativa nel 50% del prezzo pagato). La classe è composta dagli acquirenti diretti, difficoltà di includere gli acquirenti indiretti (biglietto incluso in pacchetto turistico - *passing on*) in un sistema opt in. Potenziali danneggiati circa 500 mila consumatori. Raccolte circa 3.600 «pre-adesioni». Necessità di raccogliere tempestivamente le «pre-adesioni» in un sistema opt-in.

10/2012: il Tribunale sospende il procedimento in attesa del deposito del provvedimento AGCM (ex art. 140 bis co. 6).

6/2013: l'AGCM accerta la sussistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza - tra 3 delle 4 compagnie convenute nell'azione di classe (una viene ritenuta *follower*) - nel trasporto marittimo sulle rotte da/per la Sardegna, in violazione dell'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Il Tribunale chiede approfondimenti sulla omogeneità dei diritti degli appartenenti alla classe (in particolare sotto il profilo della quantificazione del danno).

5/2014 Il TAR Lazio annulla il provvedimento di AGCM (*l'Autorità non ha dimostrato, nemmeno per presunzioni, che l'aumento dei prezzi praticati siano stati l'effetto di una pratica concordata)*.

Nuova sospensione dell'azione di classe in pendenza dell'appello di AGCM al Consiglio di Stato, che lo respinge (*nella fattispecie, la spiegazione del parallelismo di comportamenti basata sulla concertazione non è l'unica plausibile, con la conseguente inconfigurabilità della fattispecie anticoncorrenziale contestata, neppure sotto il profilo di un approccio ricostruttivo di tipo endogeno*).

Venuta meno la «prova privilegiata» dell'illecito, Altroconsumo ha rinunciato alla azione di classe.

Class action e danni da illecito antitrust: il caso Altroconsumo/Banca PSA ed altri (finanziamenti auto)

-

12/2018: l'AGCM accerta una intesa segreta restrittiva della concorrenza tra i principali gruppi automobilistici operanti sul mercato italiano e le rispettive società finanziarie, nonché due associazioni di categoria, in violazione dell'art.101 TFUE (doc. 2), durato dal 2003 al 2017, scoperto a seguito di domanda di clemenza di Daimler AG/Mercedes Benz Financial Services s.p.a. e consistita in uno scambio sistematico di informazioni rilevanti per la definizione delle rispettive politiche commerciali e, in particolare, dell'importo delle commissioni, delle spese di istruttoria, nonché del tasso di interesse applicabile ai finanziamenti (TAN e TAEG).

9/2019: Altroconsumo introduce azione di classe (*follow on*) nei confronti di 8 finanziarie ex art. 140 bis CdC e d.lgs. 3/2017 (applicabile per essere la pratica illecita cessata dopo la sua entrata in vigore) avanti il Tribunale di Milano, per il risarcimento dei danni (da quantificarsi in via equitativa) in misura pari alle spese, commissioni e interessi pagati da ciascun consumatore (in mancanza dell'intesa la pressione concorrenziale avrebbe determinato l'offerta di finanziamenti a «tasso zero») o in subordine pari ad almeno il 20% di tali costi (sovrapprezzo medio secondo la Commissione UE). Raccolte circa 31.600 «pre-adesioni».

2/2020: in pendenza di ricorso al TAR delle Società finanziarie, il Tribunale sospende l'azione di classe ex art. 140 bis co. 6 CdC (*esigenza di garantire ai consumatori la possibilità di esprimere la loro adesione su basi di piena consapevolezza*).

10/2020: il Tar Lazio annulla in provvedimento AGCM la fase preistruttoria abbia avuto una (*eccessiva durata della fase pre istruttoria, a fronte di una domanda di clemenza, risalente al marzo 2014, che conteneva già tutti gli elementi per l'avvio del procedimento, avvenuto nel 2017; illogicità, lacunosità e incompletezza dell'istruttoria, sia sul mercato rilevante sia sulla idoneità delle condotte imputate alle parti a produrre effetti distorsivi su quel mercato*).

12/2020: appello dell'AGCM al Consiglio di Stato pendente.

L'azione di classe di Altroconsumo resta sospesa.

Class action e danni da pratica commerciale scorretta: il caso Volkswagen (dieselgate)

-

Settembre 2015: a seguito di un'indagine dell'EPA (USA), risulta che VW ha illegittimamente installato nelle auto diesel un software che consente di ridurre le emissioni in fase di prove di omologazione, al fine di farli risultare in linea con i limiti previsti per le auto Euro 5, che vengono superati in condizione di normale circolazione.

Oltre 700.000 auto coinvolte in Italia (comprese Seat, Audi e Skoda)

Ottobre 2015: La KBA (Autorità tedesca dei trasposti) ordina a VW la rimozione del software dalle auto in circolazione (campagna di richiamo).

Provvedimento AGCM n.26137 del 04.08.2016:

Pratica commerciale scorretta: idonea ad alterare la capacità di scelta del consumatore medio (violazione degli art 20, 21 e 23 del CdC). Grave violazione dell'obbligo di diligenza professionale. Volkswagen ha riconosciuto di aver "*commesso un grave errore*". Avvenuto utilizzo da parte del professionista di un impianto di manipolazione vietato in grado di alterare artificialmente le emissioni di NOx e pertanto il risultato del test di omologazione degli autoveicoli.

Particolare rilevanza è stata data alla durata della condotta (2009-2015), alla rilevanza economica dovuta al valore medio del bene (10.000 – 30.000 €) oltre che all'aggravante di aver utilizzato i cd. *green claims* (*BlueMotion: la VW più ecologica di tutti i tempi*). La crescente e diffusa sensibilità ambientale rappresenta un elemento in grado di orientare le scelte di natura commerciale dei consumatori**.**

L'Autorità delibera che la pratica è scorretta (ingannevole), ne vieta la continuazione e condanna VW Italia (distributore) e VW AG (produttore) al pagamento della sanzione massima di € 5 milioni.

Il ricorso di VW contro il provvedimento AGCM è stato respinto sia dal TAR Lazio che dal Consiglio di Stato.

- Class action e danni da pratica commerciale scorretta: il caso Altroconsumo/Volkswagen (dieselgate)

- 2016: Citazione di Altroconsumo ex art. 140 bis avanti il Tribunale di Venezia
- base giuridica: pratica commerciale scorretta e ingannevole – art.20 e segg. CdC (resp. extracontrattuale) – il produttore ha diffuso informazioni false e fuorvianti circa la conformità del veicolo ai parametri di legge sulle emissioni e sulla relativa classe di omologazione, distorcendo il comportamento economico dei consumatori, indotti a prendere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbe preso
- richiesta risarcimento danni: 15% del valore di acquisto dell'auto (qualità inferiore al dichiarato, minor valore al momento dell'acquisto, minor valore commerciale attuale, campagna di richiamo, valutazione equitativa)

Class action e danni da pratica commerciale scorretta: il caso Altroconsumo/Volkswagen (dieselgate)

-

Il Tribunale di Venezia ammette l'azione con ordinanza 25.05.2017:

Sulla omogeneità dei diritti individuali:

- *unicità del c.d. danno-evento, non rilevano gli aspetti attinenti al c.d. danno-conseguenza, liquidabile anche in via equitativa;*
- *i petita possono essere differenti, dato che il danno da risarcire e le somme da ripetere variano da creditore a creditore, mentre le voci di danno debbono essere le stesse e i criteri di calcolo devono essere «omogenei»;*
- *sussiste il requisito dell'omogeneità quando la fonte del danno sia comune per tutti e la quantificazione del risarcimento appaia effettuabile in base a criteri uniformi;*
- *non rilevano i processi decisionali che hanno indotto i singoli consumatori all'acquisto di un autoveicolo VW con motore EA 189, l'omogeneità va affermata in ragione del fatto che unico è il danno evento rappresentato dalla condotta illecita plurioffensiva denunciata.*

Class action e danni da pratica commerciale scorretta: il caso Altroconsumo/Volkswagen (dieselgate)

-

Sulla non manifesta infondatezza dell'azione:

- *il 29.9.2015 VW AG annunciava un "piano d'azione per correggere le caratteristiche delle emissioni dei veicoli diesel"; Volkswagen sta lavorando a pieno ritmo per chiarire le irregolarità riguardanti un particolare software utilizzato nei motori diesel, pur negando che si tratti di un defeat device;*
- *i messaggi pubblicitari delle auto a marchio VW sono contraddistinti dalla particolare centralità che viene riconosciuta alle tematiche ambientali e alla riduzione delle emissioni inquinanti.*
- *l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con provvedimento del 4.8.2016 ha riconosciuto la presenza in vari cataloghi informativi diffusi dal Gruppo di specifici green claims che attribuiscono al produttore una particolare sensibilità ambientale o una specifica attenzione al livello delle emissioni inquinanti delle proprie autovetture (…);*
- *i green claims appaiono in contrapposizione con la condotta denunciata dalla associazione dei consumatori; l'AGCM ha ritenuto che VW abbia posto in essere una pratica commerciale scorretta.*

ASSOCIAZIONE ANTITRUST ITALIANA

L'informazione alla classe ordinata dal Tribunale

RG n. 3711/2016
TRIBUNALE DI VENEZIA
AVVISO PER L'ADESIONE AD AZIONE DI CLASSE

Con riferimento all'azione di classe introdotta da Altroconsumo, in qualità di rappresentante processuale delle sig.re Martina Marinari e Letizia Benedetta Ghizzi Panizza, dichiarata ammissibile con ordinanza emessa dal tribunale di Venezia in data 5/4/2017, a decorrere dall'1/7/2017 ed entro il 1/10/2017 tutti coloro che abbiano acquistato in Italia nel periodo compreso tra il 15.8.2009 e il 26.9.2015 un'autovettura di marca Volkswagen, Audi, Seat e Skoda con motore EA189 Euro 5, in cui sia stato installato il dispositivo EGR e che siano stati oggetto di richiamo da parte del Gruppo Volkswagen possono aderire alla suddetta azione di classe senza il ministero di difensore, mediante deposito di atto di adesione redatto secondo il modulo disponibile sul sito internet del Tribunale di Venezia (www.tribunale.venezia.it); A tale modulo dovrà essere allegata copia del certificato di proprietà, della carta di circolazione con attestazione delle revisioni e della lettera di richiamo ricevuta da Volkswagen; Nel periodo indicato la domanda di adesione e i documenti suddetti potranno essere trasmessi nei seguenti modi:

- consegna o trasmissione tramite posta certificata o via fax all'Associazione Altroconsumo che ne curerà il deposito presso la Cancelleria del Tribunale di Venezia entro il 2/11/2017,
- deposito presso la Cancelleria del Tribunale di Venezia dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 o trasmesse via fax al n. 041/2402337 o inviate con posta certificata all'indirizzo e-mail classaction.tribunale.venezia@giustiziacert.it.

N.B.: L'adesione comporta rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo, salvo quanto previsto dal comma 15 dell'art. 140 bis Codice del Consumo".

Harley, per conquistare i giovani vuole salire in sella alla Ducati

1,5 mld

702 mln

Informazione ulteriore alla classe

Per una informazione più efficace
Altroconsumo invia una lettera individuale a
650 mila proprietari delle
auto coinvolte (previo acquisto indirizzi al PRA)

ALTROCONSUMO

La gestione della classe

Deposito di circa 75 mila adesioni da parte dei singoli aderenti presso il Tribunale di Venezia a mezzo fax, Pec e racc. ar.

Il Tribunale nomina ausiliari per la digitalizzazione dei moduli di adesione e della documentazione richiesta (libretto, lettera di richiamo, etc.).

Lungo contraddittorio con VW su validità e ammissibilità delle singole adesioni depositate (46 eccezioni: validità sottoscrizioni, completezza/leggibilità documentazione, tempestività, etc.)

GIUSTIZIA Attese decine di migliaia di adesioni alla causa contro il gruppo automobilistico

Volkswagen, la class action "paralizza" il Tribunale

Gianluca Amadori

VENEZIA

Nelle cancellerie del Tribunale civile non nascondono la preoccupazione per le decine di migliaia di adesioni previste alla "class action" avviata dall'organizzazione Altroconsumo contro il Gruppo Volkswagen, dichiarata ammissibile lo scorso mese di aprile dalla terza sezione, presieduta da Roberto Simone.

Con scarse strutture e personale ridotto all'osso le cancellerie del Tribunale civile temono di essere travolte da un carico di lavoro senza precedenti,

PREOCCUPAZIONE

Cancellerie senza personale e strutture insufficienti

lore dal 2015, possono aderire alla "class action" fino al 1 prossimo ottobre, con l'obiettivo di spuntare un congruo risarcimento. Altroconsumo spera di ottenere la condanna del Gruppo Volkswagen a restituire a ciascun acquirente una somma pari al 15 per cento del valore di acquisto.

Un indennizzo a fronte dello scandalo scoppiato negli Usa (e poi estesosi anche all'Italia) dove è stato scoperto che Volkswagen ha installato un software nella centralina del motore per ottenere, nei test di omologazione, dati sulle emissioni in linea con i parametri richiesti per i veicoli diesel, mentre in realtà le emissioni sono ben superiori.

Dunque quelle vetture non sono in regola con le norme. Secondo Altroconsumo sono 650 mila, in Italia, le vetture

Sentenza del Tribunale di Venezia n.1423 del 07.07.2021

- Accoglie la domanda.
- Condanna le convenute al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale a favore di ciascuno dei consumatori proponenti e aderenti quantificato in Euro 3.300 (oltre rivalutazione dalla data di acquisto del veicolo), somma da dimezzarsi in caso di acquisto di veicolo usato o di rivendita.
- Dichiara ammissibili 63.037 adesioni, non ammissibili 8.100.
- Esecutorietà differita ex lege al 180° giorno dalla pubblicazione della sentenza (ex art. 140 bis co.12).

Sentenza del Tribunale di Venezia n.1423 del 07.07.2021

- Sulla giurisdizione*:*

«Deve essere affermata la competenza giurisdizionale del tribunale adito nei confronti di VW AG. Quando la domanda abbia per oggetto un illecito extracontrattuale trova applicazione il criterio di individuazione della giurisdizione previsto dall'art. 7, punto 2, regolamento (Ue) n. 1215 del 2012, in base al quale una persona domiciliata in uno stato membro può essere convenuta in un altro stato membro, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire (cfr Cass. [ord.], sez. un., 09-02-2021, n. 3125) (…).

Sentenza del Tribunale di Venezia n.1423 del 07.07.2021

- Sulla legittimazione passiva di VW AG (produttore) e di VW Italia (distributore):

«In ambito di pratiche commerciali scorrette ai sensi del Titolo III del D.Lgs. 206/2005, l'art. 18, lett. b) dà una nozione di "professionista" da intendersi in senso ampio, dovendosi ritenere tale chiunque agisca nel quadro di un'attività di impresa finalizzata alla promozione e/o alla commercializzazione di un prodotto o servizio (…).

«Non è, pertanto, necessario che vi sia un rapporto contrattuale diretto tra professionista e consumatore, essendo sufficiente che detta pratica sia posta in essere dal "professionista" nell'ambito della sua attività finalizzata alla promozione e/o alla commercializzazione di un prodotto o alla prestazione del servizio (…).

Sentenza del Tribunale di Venezia n.1423 del 07.07.2021

- Sulla violazione della normativa di settore

«Che la presenza sui veicoli montanti motori diesel EA189 di un dispositivo in grado di modulare le emissioni inquinanti di NOx a seconda che l'auto sia guidata su strada ovvero condotta sui rulli di laboratorio integri un impianto di manipolazione delle emissioni inquinanti vietato ai sensi della normativa comunitaria costituisce un fatto accertato dall'Autorità Federale dei Trasporti Tedesca Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) (…).

«La natura illecita del dispositivo è stata accertata dalla pronuncia pregiudiziale del 17.12.2020 [CAUSA C-693/18] della Corte di Giustizia UE, che ha qualificato quale impianto di manipolazione il software idoneo a consentire di individuare parametri corrispondenti a quelli dei test effettuati in laboratorio (…).

Sentenza del Tribunale di Venezia n.1423 del 07.07.2021

- Sull'illiceità della pratica commerciale:

«Ingannevole per aver falsamente asserito che i suoi prodotti sono stati autorizzati, accettati e approvati da un organismo pubblico e che sono state rispettate le condizioni per l'autorizzazione o l'approvazione (art. 23.1.d CdC) (…)

«Comunicazioni pubblicitarie omissive e fuorvianti per il consumatore (artt. 21.1.b e 22 CdC): omissive in quanto non erano fornite informazioni complete, estese anche alla presenza dell'impianto di manipolazione delle emissioni, con ciò impedendo al consumatore di compiere una scelta consapevole e ragionata sul prodotto che si accingeva ad acquistare; fuorvianti perché, richiamando i green claims, detti messaggi pubblicitari avevano l'attitudine a ingenerare nei consumatori una ragionevole aspettativa di trovarsi di fronte ad un produttore che ponesse la tutela dell'ambiente tra uno dei suoi primari obiettivi e che in ragione di ciò orientasse la sua strategia produttiva (…).

«Scorrettezza della pratica per l'inosservanza degli impegni contenuti nei codici di condotta che il professionista si era impegnato a rispettare (art. 21.2.b CdC) (…).

«Contrasto con la dovuta diligenza professionale definita dall'art. 18.1.h CdC come "il normale grado della specifica competenza ed attenzione che ragionevolmente i consumatori attendono nei loro confronti rispetto ai principi generali di correttezza e buona fede nel settore di attività professionale". (…).

Sentenza del Tribunale di Venezia n.1423 del 07.07.2021

- Sull'illecito extracontrattuale e il diritto al risarcimento del danno da pratica commerciale scorretta:

«La condotta dal lato dei consumatori ne ha falsato la scelta al momento dell'acquisto, poiché li ha indotti ad assumere una decisione di notevole importo economico, che non avrebbero altrimenti preso ove consapevoli delle reali caratteristiche dei veicoli acquistati (v. § 74 del Provvedimento AGCM n. 26137 del 4.8.2016) (…).

«Dall'insieme dei diritti fondamentali enucleati all'art. 2 del Codice del Consumo si trae il diritto del consumatore all'autodeterminazione in campo negoziale, ovvero il diritto a compiere liberamente e consapevolmente le proprie scelte: anch'esso diritto fondamentale, ancorché non costituzionalizzato (cfr Cass., sez. un., 794/2009).

«La lesione della libertà contrattuale, a partire dal noto caso De Chirico (cfr. Cass. 4 maggio 1982, n. 2765), è fonte di responsabilità extracontrattuale per il terzo che abbia indotto colpevolmente in errore il contraente in ordine alle qualità del bene, determinandolo in tal modo alla conclusione del contratto, così da provocare una pura perdita patrimoniale.

Sentenza del Tribunale di Venezia n.1423 del 07.07.2021

- Sull'illecito extracontrattuale e il diritto al risarcimento del danno da pratica commerciale scorretta:

«L'inclusione nell'area dell'art. 2043 c.c. della violazione di ogni interesse che non sia di puro fatto, ha finito per assicurare la viabilità della tutela aquiliana alla libertà contrattuale in chiave di tutela dell'integrità del patrimonio del contraente, che non si sia determinato liberamente nello svolgimento dell'attività negoziale a causa della condotta dolosa o colposa del terzo ed abbia perciò solo subito danno ragguagliabile all'interesse negativo [inteso come differenza tra il patrimonio del danneggiato e quello che è diventato (realmente) in seguito alla condotta illecita altrui] (…).

«In assenza di un rapporto contrattuale diretto tra gli aderenti all'azione di classe e Volkswagen va affermata la responsabilità aquiliana delle convenute, posto che la loro condotta integra tutti gli elementi dell'illecito civile, attesa sia l'ingiustizia del danno, in quanto lesiva del diritto fondamentale del consumatore all'autodeterminazione ex art. 2 Codice del Consumo, sia la sussistenza dell'elemento soggettivo dell'assenza "della specifica competenza ed attenzione" – se non proprio del dolo – del danneggiante, per aver Volkswagen veicolato dei messaggi pubblicitari contenenti informazioni non conformi al vero ovvero omissive, sia il nesso causale in ragione dell'idoneità di detti messaggi a trarre in errore il consumatore e, quindi, ad incidere sulle determinazioni commerciali del medesimo (…).

Sentenza del Tribunale di Venezia n.1423 del 07.07.2021

- Sul danno risarcibile

«La conseguenza dannosa della lesione del diritto all'autodeterminazione del consumatore ben può tradursi in una disutilità patrimoniale per il consumatore medesimo in termini di maggior esborso ovvero di inutile esborso supplementare per l'acquisto di un bene con caratteristiche qualitative inferiori o comunque diverse rispetto a quelle fatte credere al consumatore, destinatario di una campagna di marketing fuorviante e tale, quindi, da indurlo in errore (…).

«Il danno risarcibile in capo al consumatore consiste nel maggior aggravio economico, parametrato al maggior prezzo dei veicoli omologati Euro5, sostenuto per l'acquisto di un veicolo formalmente Euro5, ma di fatto di classe Euro inferiore (…).

«Incidentalmente accertata l'astratta sussumibilità della pratica commerciale scorretta posta in essere dalle convenute nella fattispecie del reato di frode in commercio di cui all'art. 515 c.p., ne consegue che le stesse saranno tenute a risarcire ai danneggiati anche il danno morale (…).

Sentenza del Tribunale di Venezia n.1423 del 07.07.2021

- Sulla quantificazione del danno:

«Il richiamo all'equità è legato ad esigenze di semplificazione probatoria ed esclude la necessità di un accertamento personalizzato di fatto (…) valorizzando la natura collettiva del giudizio e la pluralità dei crediti vantati.

«(…) pervenire ad una decisione di tipo uniforme, senza operare alcuna differenziazione (…) appare meglio rispondente ad agevolare la fase esecutiva altrimenti esposta a prevedibili opposizioni proporzionate alle contestazioni svolte dalle convenute nei confronti dello straordinario numero di adesioni pervenute (nella specie, 72.286 riferite a targhe univoche).

«Nella parametrazione del danno non può non tenersi conto, in un'ottica di equità e di uniformità di giustizia sostanziale, delle soluzioni cui si è pervenuti nei diversi Paesi dell'Unione Europea attinti dal cd. Dieselgate (decisione dell'Autorità Giudiziaria spagnola […] e accordo stragiudiziale raggiunto nella Repubblica Federale Tedesca tra Volkswagen e la Vzbv),

«Dai precedenti lato sensu intesi citati emerge una valorizzazione in termini monetari del pregiudizio patrimoniale subito dai consumatori pari al 15% del valore del bene.

Sentenza del Tribunale di Venezia n.1423 del 07.07.2021

- Sulla quantificazione del danno:

«*E' equo ricorrere ad un criterio omogeneo di calcolo basato su un parametro unitario il cui importo sia pari al 15% del prezzo medio di acquisto dei veicoli coinvolti dal cd. Dieselgate in Italia. Quest'ultimo si trae dal provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 26137 del 4.8.2016 agosto 2016, che lo ha stimato compreso tra 10.000 e 30.000 euro.*

«*L'importo risarcitorio che ne deriva a titolo di danno patrimoniale è, pertanto, pari ad euro 3.000 per ciascun consumatore, prendendo a riferimento il danno mediano del euro 20.000.*

«*Ai fini della determinazione del danno morale da reato, l'importo ottenuto a titolo di danno patrimoniale dovrà essere aumentato del 10%.*

La class action: un cantiere ancora aperto……

- E’ stata (finalmente) approvata la Direttiva (UE)2020/1828 sulle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, da attuare antro il 25.12.2022.
- Ambito di applicazione esteso a 61 direttive e regolamenti UE «consumeristi» (ma non agli illeciti antitrust)
- Legittimate all’azione solo le *qualified entities* (organizzazioni ed enti pubblici che rappresentano gli interessi dei consumatori riconosciuti a livello nazionale – mutuo riconoscimento nelle azioni transfrontaliere), non i singoli membri della classe.
- L’attuazione comporterà una revisione della L.31/2019 (che prevede un ambito di applicazione oggettivo e soggettivo ben più ampio, da ritenersi consentito dalla Direttiva per le azioni nazionali ma non per quelle transfrontaliere).
- «Disallineamenti» tra azione di classe prevista dalla L.31/2019 (e dalla Direttiva 2020/1828) e il decreto danni antitrust (su rimedi, esibizione delle prove, effetti delle decisioni definitive, termini di prescrizione ….).